

Ai soggetti interessati

Torino, lì 21/09/2010

Prot. n. 4283

Oggetto: Servizio di noleggio auto senza autista per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. n.19/2007 (gara 10-2010). CHIARIMENTI.

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito:

- Art. 15 Capitolato di gara: Coperture assicurative e gestione sinistri

si fa riferimento a coperture assicurative contro ogni rischio. Si precisa che la maggior parte dei noleggiatori garantiscono una copertura RCA e Infortuni conducente con primaria compagnia assicurativa e per quanto riguarda le garanzie di Incendio, furto e Kasko (garanzie non obbligatorie per legge) assumendo il relativo rischio in proprio e garantendo una limitazione di responsabilità tramite specifica clausola di esonero di responsabilità nei confronti della Amministrazione Appaltante. Tale garanzia assicurativa viene in ogni caso prestata nel rispetto di quanto previsto dal capitolato in termini di penalità/franchigie.

Si richiede pertanto di poter prevedere tale formula per l'espletamento della fornitura.

A seguito di un probabile rifiuto, sia nel capitolato di gara (Art. 2) che nel disciplinare di gara (art. 3) si parla genericamente di coperture assicurative senza applicazione di franchigia. Quanto detto è in contrasto con quanto previsto dall'Art. 15 dove viceversa si dettaglia la tipologia di servizio richiesta, esplicitando una franchigia solo sulla garanzia Kasko pari ad € 154,94. Sulla base di una valutazione sul modo in cui è stata strutturata la gara d'appalto sembrerebbe desiderata la previsione di franchigie. Stante questa considerazione, vi chiediamo di uniformare le condizioni assicurative, prevedendo il medesimo importo anche per la garanzia Incendio e Furto e sulla copertura RCA, producendo tra l'altro un vantaggio economico a seguito della diminuzione dei canoni. Si chiede pertanto di esplicitare l'importo delle penali assicurative così da uniformare le offerte.

- Art. 25 Capitolato di gara: Schede Tecniche

Si richiede di chiarire a quale segmento la distinzione tra vetture cd “premium” e vetture cd “compatte”. Sembra evidente il fatto che l’Ente Appaltante abbia voluto identificare dei segmenti di veicoli, se possibile si richiede di avere degli esempi delle vetture individuate in modo da presentare offerte omogenee tra i fornitori.

- Art. 10.4 dello Schema di Convenzione

Si richiede di esplicitare ogni quanto tempo avviene l’aggiornamento dei prezzi sulla base degli indici pubblicati dall’Istat.

- Art. 19 Capitolato di gara: Restituzione anticipata dell’autoveicolo

Stante la possibilità per un Ente di dover restituire uno o più mezzi per modificate esigenze, si richiede in ogni caso di prevedere un importo per il Noleggiatore per la restituzione anticipata degli autoveicoli di facile determinazione; vi segnaliamo che è prassi consolidata nel mercato del noleggio, garantire al fornitore 1/3 (un terzo) dei canoni a scadere, quale importo a compensazione del mancato guadagno. Vi chiediamo di modificare in tal senso gli atti di gara.

Si precisa quanto segue:

- 1) Si confermano le disposizioni di carattere generale indicate all’art.15 *Coperture assicurative gestione sinistri* del Capitolato Tecnico .
Si conferma la disposizione di carattere speciale secondo cui la franchigia è prevista per la sola garanzia Kasko.
- 2) A titolo indicativo, per “vetture premium” si intendono le vetture appartenenti, secondo la classificazione dei veicoli comunemente in uso, al segmento D; per “vetture compatte”, le vetture appartenenti al segmento C.
In ottemperanza all’articolo 68, comma 13 del Dlgs 163/06 si ricorda che *“A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti”*; pertanto questa Stazione Appaltante non ritiene di poter fornire esempi specifici delle vetture.
- 3) Si richiama l’articolo 7, comma 5 del DLgs 163/06, citato nello Schema di Convenzione al medesimo art. 10.4 secondo cui *“Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui*

*al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, **con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre**".*

- 4) *Si conferma quanto previsto all'articolo 19 del Capitolato "La differenza tra quanto corrisposto ed il calcolo elaborato dall'Appaltatore, che dovrà essere reso noto all'Amministrazione, verrà addebitata alla stessa unitamente all'importo corrispondente a n. 2 canoni di noleggio, anch'essi ricalcolati". Il ricalcolo del canone di noleggio e l'addebito all'Amministrazione di un importo pari a 2 canoni di noleggio sono ritenute misure congrue a compensare il Fornitore del mancato guadagno.*

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Adriano LELI